

Codice DB1014

D.D. 29 ottobre 2013, n. 447

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico - codice univoco NO-P-01185 - ubicato in Via Bergallo, nel Comune di Cureggio (NO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Cureggio (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 17 aprile 2013 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01185 – ubicato in Via Bergallo nella particella catastale n. 263 del foglio di mappa n. 1 censiti al C.T. del medesimo Comune di Cureggio.

Il pozzo di cui sopra è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 – tra -13,50 metri e -18,00 metri; l'area di salvaguardia proposta ricomprende prevalentemente superfici a connotazione agricola.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima emunta – pari a 14,60 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dal pozzo; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Indagine idrogeologica per la determinazione delle zone di rispetto pozzo idropotabile comunale – Pozzo NOP01185 – Pozzo Bergallo – Tavola 7 – Zone di rispetto – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata fatta propria dal Comune di Cureggio (NO) con deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 31 maggio 2011.

In merito alla proposta presentata, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, con nota in data 3 ottobre 2012 e l'Azienda Sanitaria Locale di Borgomanero (NO) – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 31 ottobre 2012, hanno espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- la zona di tutela assoluta del pozzo dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente; in particolare, le attività agricole dovranno essere condotte sulla base del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, agli atti con la documentazione trasmessa;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- venga effettuato un censimento dei sistemi di trattamento delle acque reflue a servizio della Cascina Bergallo che ricade all'interno dell'area di salvaguardia, per individuare eventuali scarichi esistenti non trattati ai fini di un loro adeguamento normativo o di un eventuale collegamento alla fognatura comunale;
- tenuto conto della vicinanza del pozzo all'alveo del Torrente Sizzano si provveda alla verifica dei rischi ai quali può essere esposta la captazione in caso di piena del corso d'acqua.

Nella propria nota l'Azienda Sanitaria Locale ha inoltre evidenziato che l'acqua captata dal pozzo risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano e che viene erogata previo trattamento di clorazione effettuato direttamente al pozzo.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, ha evidenziato una massima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 1) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia non sono stati individuati nella relazione trasmessa, in termini ubicazione catastale (foglio di mappa e particelle); i suddetti terreni andranno pertanto individuati con lo specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che, coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle, dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata.

Con la determinazione n. 4420, in data 10 novembre 2004, la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente il Consorzio per il Servizio Integrato delle acque tra i Comuni di Fontaneto d'Agogna, Cureggio, Cressa e Suno alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo – codice univoco NO-P-01185 – ubicato in Via Bergallo, nel Comune di Cureggio (portata massima pari a 14,62 l/s, volume massimo annuo di prelievo pari a 461.056,00 metri cubi).

Successivamente, con la determinazione n. 5249, in data 24 dicembre 2008, la Provincia di Novara ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cureggio (NO).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21, in data 23 maggio 2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima di esercizio del pozzo, pari a 14,60 l/s;

accertato che il pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01185 – ubicato in Via Bergallo, nel Comune di Cureggio (NO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, in data 25 marzo 2009;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica e messa in sicurezza degli scarichi civili provenienti dai fabbricati presenti all'interno dell'area di salvaguardia non allacciati alla pubblica fognatura e recapitanti in fosse biologiche e/o imhoff e, ove possibile, al loro collegamento alla rete fognaria comunale;
- si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo all'attività artigianale di pulitura e lucidatura metalli di Cascina Bergallo – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Novara del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e successive modifiche ed integrazioni in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 4420, in data 10 novembre 2004, con la quale la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente il Consorzio per il Servizio Integrato delle acque tra i Comuni di

Fontaneto d'Agogna, Cureggio, Cressa e Suno alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo – codice univoco NO-P-01185 – ubicato in Via Bergallo, nel Comune di Cureggio (portata massima pari a 14,62 l/s, volume massimo annuo di prelievo pari a 461.056,00 metri cubi);

vista la determinazione n. 5249, in data 24 dicembre 2008, con la quale la Provincia di Novara ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cureggio (NO);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, in data 3 ottobre 2012 – prot. n. 99900;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Borgomanero (NO) – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 31 ottobre 2012 – prot. SIAN/B n. 34641;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Cureggio (NO) n. 90, in data 31 maggio 2011, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota, in data 17 aprile 2013 – prot. n. 265/2013, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

determina

a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico – codice univoco NO-P-01185 – ubicato in Via Bergallo, nel Comune di Cureggio (NO), è definita come risulta nell'elaborato *"Indagine idrogeologica per la determinazione delle zone di rispetto pozzo idropotabile comunale – Pozzo NOP01185 – Pozzo Bergallo – Tavola 7 – Zone di rispetto – scala 1:2.000"*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 14,60 l/s, corrispondente alla portata massima di esercizio del pozzo.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e successive modifiche ed integrazioni in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

d) Il Comune di Cureggio e la Provincia di Novara dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare il Torrente Sizzone nei pressi ed a monte della captazione, ed in particolare non rilasciare ulteriori autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nel medesimo torrente nei tratti interessati dall'area di salvaguardia.

e) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- provvedere alla verifica e messa in sicurezza degli scarichi civili provenienti dai fabbricati presenti all'interno dell'area di salvaguardia non allacciati alla pubblica fognatura e recapitanti in fosse biologiche e/o imhoff e, ove possibile, al loro collegamento alla rete fognaria comunale;
- provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo all'attività artigianale di pulitura e lucidatura metalli di Cascina Bergallo – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- il Torrente Sizzone, che scorre all'interno dell'area di salvaguardia, è a diretto contatto con l'acquifero alimentante il pozzo – risultando fonte di alimentazione o drenaggio dello stesso a seconda dei flussi e delle condizioni idrodinamiche che si instaurano di volta in volta – e deve, quindi, essere considerato a tutti gli effetti un centro di pericolo e le sue acque monitorate e salvaguardate negli aspetti qualitativi; pertanto è necessario che il gestore provveda ad attivare, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito competenti per territorio, un sistema di monitoraggio qualitativo delle acque superficiali del Torrente, con frequenza dei prelievi che permetta sia di individuare possibili inquinamenti sia di garantire tempi di sicurezza che consentano la messa in atto di adeguate misure di trattamento prima che eventuali contaminanti possano raggiungere la captazione.

f) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cureggio, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone